***IL CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI COMUNIONE E MASSE PLURIME: RIFLESSIONI IN AMBITO FISCALE***

*di Adriano Pischetola (Abstract)*

*La tematica delle masse plurime, soprattutto per la connessa rilevanza fiscale in sede di scioglimento delle comunioni che trovano origine in più titoli (laddove l'ultimo acquisto di quote non derivi da una successione a causa di morte), evoca la necessità di svolgere qualche riflessione circa la possibilità di stipulare un contratto di costituzione di un'unica comunione (o ‘negozio preunificatorio’ di masse plurime) in cui far confluire la contitolarità dei compartecipi nelle pregresse distinte comunioni prima di addivenire allo scioglimento, ciò anche con riferimento a recenti prese di posizione dell''A.F.*

*Dopo aver individuato i tratti identificativi essenziali di questa fattispecie negoziale (tipica, unilaterale e collegata geneticamente con il susseguente atto divisorio), il contributo del notaio A.Pischetola indaga sull'esito positivo del relativo giudizio di liceità/non-abusività e, soprattutto, di tenuità fiscale. Sotto tale ultimo profilo, si sottolinea in particolare come l'atto costitutivo dell'unica comunione, pur avendo risvolti e profili di un nuovo ‘status’ di compartecipazione dei comunisti rispetto alle comunioni pregresse e riunificate, non abbia effetti ‘traslativi’, nella sua conformazione tipica, ciò in quanto esso implica una sorta di surrogazione dei diritti già vantati da ogni compartecipe su ogni singola massa con un unico diritto sul complesso dei beni.*

*Seppure ne scaturiscano effetti ‘costitutivi’, ciò certamente non colloca la fattispecie in oggetto nell’ambito dello ‘scambio’ e resta solo enunciata la ‘dichiarazione’ di una situazione di contitolarità ricondotta ad unità massiva, senza alcuna alterazione in eccesso o in difetto degli equilibri patrimoniali antecedenti.*

*Infine, pur ribadendosi la mera funzione 'ricompositiva' del congegno negoziale di che trattasi, ne viene sottolineata la dignità di ‘titolo generativo' dell’unica comunione così formatasi, con ciò realizzandosi una soluzione di continuità netta tra le plurime comunioni preesistenti, poi unificate, e l’eventuale conseguente atto di scioglimento della comunione stessa.*